

Legge sulla statistica federale (LStat)

del 9 ottobre 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 27^{sexies}, 31^{quinquies} capoverso 5 e 85 numero 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 1991¹⁾,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a. procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti;
- b. mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici;
- c. organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate;
- d. promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica;
- e. garantire la protezione dei dati nella statistica federale.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica a tutti i lavori di statistica:

- a. ordinati dal Consiglio federale;
- b. eseguiti o fatti eseguire da unità amministrative della Confederazione ai sensi dell'articolo 58 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione²⁾, esclusi i PF, le PTT e le FFS.

² Il Consiglio federale stabilisce quali articoli della legge sono applicabili ai lavori statistici dei PF, delle PTT e delle FFS.

³ Il Consiglio federale può dichiarare alcune disposizioni applicabili ad altre corporazioni, istituti o privati, se questi:

- a. sottostanno alla vigilanza della Confederazione;

RS 431.01

¹⁾ FF 1992 I 321

²⁾ RS 172.010

- b. ricevono aiuti finanziari o indennizzi federali; o
- c. esercitano un'attività in base ad una concessione o autorizzazione federale.

⁴ Il Consiglio federale rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l'autonomia delle organizzazioni che sottopone alla presente legge conformemente ai capoversi 2 e 3.

Art. 3 Compiti della statistica federale

¹ La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società e dell'ambiente in Svizzera.

² Essa serve per:

- a. la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali;
- b. l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale;
- c. promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale;
- d. valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi.

³ Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione.

Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati

¹ Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione).

² Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta).

³ Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario.

⁴ La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati.

Sezione 2: Competenze e partecipazione

Art. 5 Competenza di ordinare rilevazioni

¹ Il Consiglio federale ordina le rilevazioni statistiche necessarie. Esso può prevedere forme miste di rilevazioni dirette e indirette.

² Esso può delegare questa competenza ad un dipartimento, ad un gruppo o ad un ufficio:

- a. per rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b. per rilevazioni senza obbligo di informare riguardanti una piccola cerchia di imprese e aziende di diritto privato o pubblico;
- c. per rilevazioni uniche presso una piccola cerchia di persone.

³ Le istituzioni per il promovimento della ricerca e i centri di ricerca della Confederazione sottoposti alla presente legge possono ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.

⁴ Altre istituzioni sottoposte alla presente legge secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 possono ordinare autonomamente:

- a. rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b. rilevazioni senza obbligo di informare presso persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico, con le quali le istituzioni collaborano per l'esecuzione dei loro compiti;
- c. rilevazioni con obbligo di informare, se un'altra legge lo prevede.

⁵ Le rilevazioni aventi lo scopo di sperimentare metodi non richiedono un'autorizzazione specifica se non implicano alcun obbligo d'informare.

Art. 6 Obblighi delle persone interrogate

¹ Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

² La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati.

³ Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.

Art. 7 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni

¹ Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale stabilisce in che misura Cantoni e Comuni partecipano all'esecuzione.

² Esso può ordinare l'assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 22¹⁾ della legge federale del 19 giugno 1992²⁾ sulla protezione dei dati, i dati che sottostanno all'obbligo legale del segreto non possono essere comunicati.

³ I Cantoni e i Comuni sopportano i costi derivanti dalla loro partecipazione a rilevazioni federali. Il diritto cantonale può disciplinare altrimenti la ripartizione dei costi tra i Cantoni e i Comuni.

⁴ Il Consiglio federale può accordare un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite senza obbligo.

Art. 8 Partecipazione di altri servizi

Servizi di ricerca e altri organismi competenti, se vi consentono, possono essere chiamati a partecipare all'esecuzione di rilevazioni o ad altri lavori statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo.

Art. 9 Programma pluriennale

¹ Nell'ambito di ogni piano di legislatura, il Consiglio federale stabilisce per il periodo corrispondente un programma pluriennale riguardante la statistica federale.

² Il programma pluriennale informa su:

- a. i lavori statistici importanti della statistica federale;
- b. i costi finanziari e di personale per la Confederazione;
- c. gli effetti sui partecipanti e sulle persone interrogate;
- d. la collaborazione internazionale.

Sezione 3: Organizzazione della statistica federale

Art. 10 Ufficio federale di statistica

¹ L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico.

² L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio.

¹⁾ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC)

²⁾ RS 235.1; RU 1993 1945

³ Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone.

⁴ Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3 della presente legge, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, dati provenienti dalle loro collezioni e rilevazioni.

⁵ Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 22¹⁾ della legge federale del 19 giugno 1992²⁾ sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.

Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione

¹ Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni.

² Gli organi di rilevazione federali, che non si occupano esclusivamente di statistica o di ricerca, designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici.

³ L'elaborazione statistica di dati amministrativi della Confederazione spetta di norma all'unità amministrativa, alla corporazione o all'istituto che dispone dei dati. Il trattamento può essere affidato all'Ufficio federale col suo accordo o in virtù di un decreto del Consiglio federale.

⁴ L'Ufficio federale consiglia gli altri produttori di statistiche della Confederazione e, nel quadro delle disposizioni sulla protezione dei dati, mette a loro disposizione i dati richiesti.

Art. 12 Coordinamento

¹ L'Ufficio federale dev'essere consultato sulla forma delle rilevazioni, delle presentazioni statistiche globali nonché delle altre fonti di dati della statistica federale.

² L'Ufficio federale si adopera per coordinare la statistica federale con le statistiche cantonali e, in particolare, per armonizzare, in vista della loro elaborazione statistica, i programmi delle rilevazioni e i registri e le altre collezioni di dati.

¹⁾ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC)

²⁾ RS 235.1; RU 1993 1945

³ Esso collabora inoltre con i Cantoni, le università e gli organismi di ricerca nei settori della ricerca e della formazione legati alla statistica.

Art. 13 Commissione della statistica federale

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione della statistica federale, che gli fornisce consulenza sulle questioni importanti e consiglia ugualmente i produttori di statistiche della Confederazione.

² Nella Commissione sono rappresentati i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali nonché le unità amministrative della Confederazione e le organizzazioni sottoposte alla presente legge.

Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 14 Protezione dei dati e segreto d'ufficio

¹ Tutti i dati rilevati o comunicati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un'altra utilizzazione o la persona interessata vi acconsenta per scritto.

² Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti singole persone fisiche o giuridiche, di cui sono venuti a conoscenza nel loro lavoro. Questo obbligo vale anche in particolare per le persone alle quali, nei Cantoni, nei Comuni e negli altri servizi, è stato chiesto di partecipare alle rilevazioni o hanno ottenuto i dati secondo l'articolo 19.

Art. 15 Sicurezza e conservazione dei dati

¹ Tutti i servizi che trattano dati personali provenienti dalla statistica federale o ad essa destinati devono proteggerli contro ogni trattamento non autorizzato mediante i provvedimenti tecnici e organizzativi che si impongono.

² Gli organi responsabili di rilevazioni hanno il diritto di conservare gli elenchi di nomi e indirizzi trattati per la preparazione, l'esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono necessari a questi scopi. Sono salve le disposizioni riguardanti i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti.

³ Il materiale di rilevazione che, oltre i dati richiesti, contiene nomi o numeri d'identificazione delle persone interessate, può essere trattato solo dagli organi responsabili della rilevazione. Esso dev'essere distrutto non appena ultimato il trattamento dei dati.

⁴ I dati possono essere conservati e archiviati dal servizio statistico responsabile o dall'Ufficio federale, purché non contengano i nomi o i numeri d'identificazione delle persone interessate.

Art. 16 Applicazione di altre disposizioni sulla protezione dei dati

¹ Per la protezione dei dati in tutti i lavori statistici valgono, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹⁾ sulla protezione dei dati concernenti il trattamento per scopi di ricerca, di pianificazione e di statistica.

² Il Consiglio federale emana, per la rilevazione dei dati, come pure per il loro trattamento da parte di organi della Confederazione, le disposizioni complete relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.

Art. 17 Protezione dei dati nei Cantoni

¹ Per il trattamento dei dati tramite organi cantonali valgono gli articoli 14, 15 e 16 capoverso 1 della presente legge e la legislazione cantonale in materia di trattamento di dati per scopi impersonali, per quanto la stessa sia conforme a tali articoli. In mancanza di tali prescrizioni, si applica il diritto federale.

² Se i Cantoni o i Comuni partecipano all'esecuzione di una rilevazione, i Cantoni designano un servizio incaricato di provvedere alla protezione dei dati.

Sezione 5: Pubblicazioni e prestazioni di servizi**Art. 18** Pubblicazioni

¹ Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato.

² L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati.

³ Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica.

⁴ Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi.

Art. 19 Altre prestazioni

¹ L'Ufficio federale e gli altri produttori di statistiche eseguono elaborazioni statistiche particolari per le unità amministrative della Confederazione e, nella misura del possibile, per terzi.

² I produttori di statistiche della Confederazione possono comunicare dati personali a servizi statistici e di ricerca federali nonché a terzi, per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione o statistica, se:

¹⁾ RS 235.1; RU 1993 1945

- a. i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento;
- b. il destinatario comunica a terzi i dati soltanto con l'autorizzazione del produttore di statistiche;
- c. il destinatario pubblica i risultati del trattamento in una forma che escluda l'identificazione delle persone implicate e
- d. se il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto statistico e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

³ L'Ufficio federale può eseguire lavori di ricerca, di analisi e di consulenza di durata limitata in rapporto con la statistica federale, a condizione che il mandante se ne assuma i costi o fornisca il personale necessario.

Art. 20 Utilizzazione da parte di terzi

¹ I risultati statistici pubblicati, resi accessibili o trattati a partire da dati della statistica federale possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione relativa ai diritti d'autore, purché rechino l'indicazione della fonte.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se la loro utilizzazione è a scopo di lucro.

Art. 21 Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per le pubblicazioni, le prestazioni di servizi e le autorizzazioni.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 22 Violazione dell'obbligo d'informazione

Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base alla presente legge, fornisce intenzionalmente informazioni false o, nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo d'informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con la multa.

Art. 23 Violazione del segreto statistico

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la disposizione di cui all'articolo 14 comunicando dati che devono restare segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 24 Procedimento penale

¹ I Cantoni perseguono e giudicano le violazioni dell'obbligo d'informare, se la rilevazione è eseguita da organi cantonali, e le violazioni del segreto statistico commesse da organi cantonali.

² Il dipartimento competente persegue e giudica le altre infrazioni secondo le norme di procedura previste dalla legge federale sul diritto penale amministrativo¹⁾.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale²⁾ e gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni.

² Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale.

Art. 26 Consultazione

Gli ambienti interessati sono consultati prima di emanare le disposizioni d'esecuzione e di concludere accordi internazionali.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1992

Il presidente: Meier Josi

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1992

Il presidente: Nebiker

Il segretario: Anliker

¹⁾ RS 313.0

²⁾ RS 311.0

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 18 gennaio 1993¹⁾.

² Essa entra in vigore il 1° agosto 1993.

30 giugno 1993

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

4666

Allegato

Abrogazione e modificazione di atti legislativi

1. LF del 23 luglio 1870¹⁾ concernente l'assumere dati statistici ufficiali nella Svizzera

Abrogata

2. Ris. fed. del 17 settembre 1875²⁾ sui quadri statistici delle nascite, dei decessi, dei matrimoni, dei divorzi e delle dichiarazioni di nullità di matrimonio nella Svizzera

Abrogata

3. LF del 27 giugno 1973³⁾ concernente l'esecuzione di una statistica scolastica

Abrogata

4. DF del 30 novembre 1964⁴⁾ concernente il censimento periodico della circolazione stradale

Abrogato

5. DAF del 14 giugno 1954⁵⁾ concernente l'esecuzione periodica di un censimento della aziende

Abrogato

6. DAF del 12 aprile 1933⁶⁾ che istituisce una statistica federale del turismo

Abrogato

7. LF del 3 febbraio 1860⁷⁾ sul censimento federale della popolazione

Art. 5

Per il resto valgono le disposizioni della legge sulla statistica federale (LStat) del 9 ottobre 1992⁸⁾.

¹⁾ CS 4 284

²⁾ CS 4 285; RU 1985 660

³⁾ RU 1975 1029

⁴⁾ RU 1970 1005

⁵⁾ RU 1954 555; RU 1974 1857

⁶⁾ CS 4 288; RU 1974 1857

⁷⁾ RS 431.112

⁸⁾ RS 431.01; RU 1993 2080

8. Legge sull'aiuto alle università del 22 marzo 1991¹⁾ (LAU)

Art. 17

Abrogato

9. Legge sulla ricerca del 7 ottobre 1983²⁾ (LR)

Art. 30 cpv. 3

Abrogato

10. LF del 25 giugno 1982³⁾ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 89

Abrogato

11. Legge sull'agricoltura⁴⁾

Art. 32 Marginale

Statistica
in generale

Art. 33

B. Rilevazioni
e registri

¹ La Confederazione tiene un catasto della produzione.

² Il Consiglio federale ordina le rilevazioni e i registri necessari per l'esecuzione di questa legge e per una statistica agricola omogenea.

³ Per l'esecuzione delle rilevazioni e per la tenuta dei registri può incaricare servizi federali, Cantoni o organizzazioni agricole. A tal fine può assegnare contributi.

⁴ La Confederazione può emanare disposizioni per l'armonizzazione delle rilevazioni e dei registri cantonali che servono all'esecuzione della presente legge.

Art. 34-37

Abrogati

¹⁾ RS 414.20

²⁾ RS 420.1

³⁾ RS 831.40

⁴⁾ RS 910.1

Art. 111 penultimo cpv.

...

Chiunque nel corso di rilevazioni secondo l'articolo 33 rifiuta di informare o fornisce indicazioni false;

...

12. LF del 21 giugno 1991¹⁾ sulla pesca

Art. 12

I Cantoni elaborano una statistica della pesca secondo i principi della Confederazione.

13. LF del 20 giugno 1980²⁾ su l'osservazione della congiuntura e le indagini congiunturali

Titolo

Legge federale sull'osservazione congiunturale

Art. 1 cpv. 2

² Rileva i dati economici necessari e li analizza.

Art. 3 Ufficio federale dei problemi congiunturali

L'Ufficio federale dei problemi congiunturali è incaricato di osservare la congiuntura. Fa appello alle unità amministrative della Confederazione responsabili delle rilevazioni dei dati economici e ad altre istituzioni qualificate.

Art. 5-13

Abrogati

14. LF del 6 ottobre 1989³⁾ sul collocamento e il personale a prestito

Art. 36 cpv. 1 e 3

¹ Il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie per l'osservazione del mercato del lavoro.

³ I risultati sono pubblicati in modo tale da escludere qualsiasi riferimento alle persone interessate.

¹⁾ RS 923.0

²⁾ RS 951.95

³⁾ RS 823.11

Ordinanza sull'organizzazione della statistica federale

del 30 giugno 1993

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹⁾ sulla statistica federale (legge),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina:

- a. il campo d'applicazione della legge;
- b. l'elaborazione del programma pluriennale;
- c. la collaborazione dei vari servizi; e
- d. la diffusione.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Sono parzialmente sottoposti alla legge gli istituti, le corporazioni e le altre persone giuridiche menzionati nell'allegato. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza concernenti i seguenti campi:

- a. compiti della statistica federale (art. 3 della legge);
- b. principi per la rilevazione dei dati (art. 4 e 6 cpv. 2 della legge);
- c. competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 della legge);
- d. partecipazione di altri servizi (art. 8 della legge);
- e. collaborazione con l'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) (art. 10 cpv. 4 della legge);
- f. compiti dei produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 della legge);
- g. consultazione dell'Ufficio federale (art. 12 cpv. 1 della legge, art. 8 cpv. 1 della presente ordinanza);
- h. protezione e sicurezza dei dati (art. 14-16 e 23 della legge, art. 10 della presente ordinanza);
- i. pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 della legge, art. 11 cpv. 1 della presente ordinanza);
- k. altre prestazioni (art. 19 cpv. 1 e 2 della legge).

RS 431.311

¹⁾ RS 431.01; RU 1993 2080

² Per la Banca nazionale svizzera è applicabile il capoverso 1 lettere a-e. Sono salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge.

Art. 3 Definizioni

¹ Sono produttori di statistiche della Confederazione le unità amministrative della Confederazione (art. 58 LOA)¹⁾ o parti di esse nonché le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla legge, nella misura in cui eseguono lavori statistici.

² Per lavori statistici s'intendono:

- a. la realizzazione di rilevazioni dirette ed indirette;
- b. l'elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi;
- c. la realizzazione e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;
- d. l'elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura;
- e. l'analisi statistica, la diffusione e l'archiviazione;
- f. l'elaborazione di metodi statistici per la statistica federale e dei relativi programmi informatici;
- g. la formazione e la ricerca in campo statistico;
- h. le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l'armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche.

³ Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna delle unità amministrative e delle altre corporazioni, istituti e privati e i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.

Art. 4 Programma pluriennale

¹ Il programma pluriennale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l'onere degli ambienti partecipanti alle rilevazioni, sui mezzi finanziari e sul personale necessari e sulla collaborazione internazionale.

² L'Ufficio federale partecipa alla preparazione del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.

³ Nell'allestire il programma pluriennale, l'Ufficio federale tiene conto, nella misura del possibile, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.

¹⁾ RS 172.010

⁴ I produttori di statistiche della Confederazione forniscono all'Ufficio federale informazioni sullo scopo, il contenuto e la natura dei lavori statistici progettati, nonché un elenco delle risorse previste.

⁵ Quando si prevede un nuovo lavoro statistico, una modificazione fondamentale oppure la soppressione di un lavoro statistico in corso, l'Ufficio federale ne dev'essere informato tempestivamente. Esso dev'essere regolarmente informato sull'evoluzione della pianificazione dei lavori statistici.

Art. 5 Commissione della statistica federale

¹ La Commissione della statistica federale (Commissione) presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:

- a. allestimento e aggiornamento del programma pluriennale;
- b. elaborazione di raccomandazioni e direttive per i lavori statistici;
- c. progetti statistici di portata generale;
- d. politica di diffusione dell'informazione statistica;
- e. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera.

² Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla legge.

³ La Commissione redige annualmente all'attenzione del Consiglio federale un rapporto sugli sviluppi del programma pluriennale e sulla situazione ed evoluzione della statistica ufficiale svizzera.

⁴ Per il trattamento di affari specifici, la Commissione può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti. Lo statuto giuridico, la durata del mandato e le indennità dei membri della Commissione sono disciplinati secondo le prescrizioni sulle commissioni extraparlamentari.

⁵ La Commissione è composta di un massimo di 25 membri e, di regola, si riunisce due volte all'anno. Il segretariato della Commissione è assunto dall'Ufficio federale.

⁶ Il Dipartimento federale dell'interno emana il regolamento.

Art. 6 Collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione

¹ Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale, l'Ufficio federale istituisce un organo di contatto (FEDESTAT), in cui sono rappresentati i produttori di statistiche della Confederazione.

² Il Dipartimento federale dell'interno emana il regolamento previa consultazione degli interessati.

Art. 7 Collaborazione con i Cantoni e i Comuni

¹ Per promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, l'Ufficio federale istituisce un organo di contatto (REGIOSTAT), di cui possono fare parte gli uffici di statistica dei Cantoni, i rappresentanti dei Cantoni che non hanno un ufficio di statistica e gli uffici di statistica delle Città.

² Il Dipartimento federale dell'interno emana il regolamento previa consultazione degli interessati.

Art. 8 Gruppi di periti

¹ L'Ufficio federale può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, come consulenti dei produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche.

² Le indennità sono disciplinate dall'ordinanza del 1° ottobre 1973¹⁾ sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Art. 9 Coordinamento

¹ I produttori di statistiche della Confederazione devono consultare l'Ufficio federale prima di introdurre, modificare sostanzialmente e sopprimere lavori statistici ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a-c. L'Ufficio federale dev'essere anche consultato prima di creare, modificare sostanzialmente e sopprimere collezioni di dati amministrativi e registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale.

² L'Ufficio federale presta consulenza ai produttori di statistiche della Confederazione e agli uffici regionali di statistica nelle questioni statistiche. Offre loro possibilità di formazione e di perfezionamento specifici.

³ L'Ufficio federale può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d'intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni e direttive sui lavori di statistica secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere a-c, allo scopo di coordinare e armonizzare la statistica federale.

⁴ L'Ufficio federale allestisce un inventario dei lavori statistici secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere a-c, delle collezioni di dati amministrativi e dei registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale, nonché delle reti di osservazione e di misura. L'inventario viene aggiornato annualmente.

⁵ L'Ufficio federale coordina le relazioni della Confederazione con le organizzazioni internazionali nel settore della statistica. Inoltre, assicura lo scambio di dati tra la statistica federale e le organizzazioni internazionali competenti, a meno che ciò non sia garantito da altri produttori di statistiche della Confe-

¹⁾ RS 172.32

derazione. Lo scambio di dati via rete è effettuato in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica.

Art. 10 Protezione e sicurezza dei dati

¹ La protezione dei dati è assicurata dalle disposizioni della legge e dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁾ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, nonché da quelle della legge del 19 giugno 1992²⁾ sulla protezione dei dati e della relativa ordinanza del 14 giugno 1993³⁾.

² La sicurezza dei dati è assicurata dalle disposizioni della legge, dall'ordinanza del 10 giugno 1991⁴⁾ concernente la protezione dei sistemi e delle applicazioni informatiche nell'Amministrazione federale e dall'ordinanza sulla protezione dei dati³⁾.

Art. 11 Diffusione

¹ I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici attraverso media adeguati come comunicati stampa, pubblicazioni, supporti di dati informatici e banche di dati. Nella misura del possibile essi gestiscono un servizio informazioni. Possono fornire altre prestazioni di servizi contro remunerazione.

² L'Ufficio federale, previo accordo, mette le sue attrezzature necessarie per la diffusione anche a disposizione dei produttori di statistiche della Confederazione.

³ L'Ufficio federale gestisce una banca di dati generali (STATINF), accessibile on-line, che contiene unicamente dati statistici, e un sistema di informazioni geografiche (GEOSTAT), accessibile tramite un servizio responsabile. Esso mette queste infrastrutture a disposizione dei produttori di statistiche della Confederazione e di altri fornitori di dati, per la diffusione. Può emanare raccomandazioni e direttive concernenti la fornitura dei dati da inserire.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

30 giugno 1993

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

5955

¹⁾ RS 431.012.1; RU 1993 2100

²⁾ RS 235.1; RU 1993 1945

³⁾ RS 235.11; RU 1993 1962

⁴⁾ RS 172.010.59

Allegato
(art. 2 cpv. 1)

**Istituzioni sottoposte alla legge sulla statistica federale
ai sensi dell'articolo 2 capoversi 2 e 3**

Politecnico federale di Zurigo (PFZ), Politecnico federale di Losanna (PFL),
Segreteria generale del Consiglio dei PF e i seguenti istituti di ricerca:

- Istituto Paul Scherrer (IPS)
- Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP)
- Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR)
- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).

PTT

FFS

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI)

Segretariato dell'Unione svizzera dei contadini (USC)

Istituto svizzero di profilassi dell'alcolismo (ISPA)

Concordato svizzero delle casse malati (CSC)

*Per mantenere il parallelismo d'impaginazione
tra le edizioni italiana, francese e tedesca della
RU, questa pagina rimane vuota.*